

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1848

- 41 -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLIER PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazioni al verbale — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.

La seduta è aperta al quarto dopo il tocco. (*Gazz. Piem.*)
GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata. (*Gazz. Piem.*)
IL PRESIDENTE. Havvi qualche osservazione sopra il processo verbale? (*Gazz. Piem.*)
 Se non ve n'ha, lo metto ai voti per l'approvazione.

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

MAESTRI. Domando la parola sopra il processo verbale.
 Fo osservare che ritirando il mio ordine del giorno non intendeva di ritirarlo perchè quello potesse ledere per nulla i diritti del Senato, come appare dal verbale, ma dissi ch'io lo ritirava perchè, essendo riconosciuto per le dichiarazioni dei senatori e dello stesso Ministero il diritto di domandare, quando occorre, che un ministro deponga le carte sul banco della Presidenza, era inutile votare sopra un diritto che era riconosciuto.

Prego adunque si abbiano a fare queste rettificazioni. (*Gazz. Piem.*)

CIBRARIO. Non m'intesi io dire che l'emendamento ledesse i diritti, ma invece che avrebbe prodotto un effetto contrario. (*Gazz. Piem.*)

PLEZZA. Faccio osservare che nel verbale mi si fa dire, rispondendo al signor conte Gallina, che avea detto non esser grave la questione da me messa sul tavolo, che l'armamento della guardia nazionale non era cosa di piccolo momento. Io non mi sono espresso così, ma ho detto che il verificare se i 44000 fucili di Costa e Scaravaglio erano o no buoni, era per sè cosa grave, e tanto più perchè il distribuire alla guardia nazionale 44000 fucili cattivi ne avrebbe resa impossibile l'attivazione che non si è fatta sinora per la mancanza delle armi, e sarebbe impossibilitata se i militi fossero disgustati e ingannati con armi inservibili.

In un altro luogo mi si fa dire che era dovere del Senato di ascoltarmi perchè non avea ancor fatto le osservazioni che avrei ricavate dall'esame dei documenti richiesti; io invece ho detto che il Senato non poteva giustamente approvare le risposte del ministro perchè non aveva udite le osservazioni che avrei ricavate dai documenti, e le altre che io avea già pronte da contrapporre, ma che mi era riservato di fare insieme alle prime, e che il Senato rifiutò di sentire, e domando che di ciò risulti dal verbale.

Infine osservo che, essendo nel verbale per intero l'ordine del giorno proposto dal senatore Defornari, deve risultare anche ciò che fu detto dal presidente La Charrière, che cioè io non avea denunciato nessuno. (*Gazz. Piem.*)

BALBI-PIOVERA. Parmi di avere inteso nel processo verbale che S. E. il presidente ieri, allorchando ringraziò il Ministero dei servizi prestati alla patria, ciò facesse solennemente a nome del Senato.

Ora io non potrei a meno di richiamare S. E. al regolamento, perchè leggo essere sue attribuzioni « mantenere l'ordine nel Senato, concedere la parola, far osservare il regolamento, « posare le questioni, annunziare il risultato delle deliberazioni del Senato, parlare in nome di esso la parola, ed in « conformità del sentimento dal medesimo espresso.

« Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato e ricondurla alla questione nel caso che se ne sia allontanato. S'egli desidera « discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può « riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è « terminata. »

Ora come il presidente poteva a nome del Senato presentare ai ministri dei complimenti senza averlo interrogato? Se S. E. voleva farlo poteva discendere dal seggio, perchè allora non era più il Senato che parlava, era il signor conte Collier; ma parlando a nome del Senato io non vorrei che il presidente, qualunque si fosse, per un precedente potesse dare una deliberazione pubblica e solenne senza il consentimento del Senato. Farci quindi istanza che nel processo verbale venisse chiaramente espresso che il presidente non a nome del Senato, ma a nome proprio porgeva ringraziamenti al Ministero. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. A tenore del regolamento le osservazioni che si fanno sul processo verbale debbono essere ristrette soltanto alla rettificazione del medesimo. Se il signor collega vuol fare una proposizione è padrone, ma restringa la questione al semplice processo verbale. Quando sia così, io convergo con lui che non ho parlato a nome del Senato, ma in mio proprio nome; dunque. . . . (*Gazz. Piem.*)

PLEZZA. (*Interrompendolo*) Allora nel verbale futuro si farà risultare questa dichiarazione. (*Gazz. Piem.*)

BALBI-PIOVERA. Converrebbe adunque togliere dal processo verbale quelle parole che fanno presumere che il signor presidente abbia parlato a nome del Senato. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Io sono d'accordo che vengano sopresse. (*Gazz. Piem.*)

CIBRARIO. Faccio osservare che, dalle parole dette da S. E. il presidente Collier, nessuno ha potuto raccogliere che parlasse in nome del Senato; egli ha espresso un'opinione individuale, e quando si è riferito all'opinione del Senato la ha dedotta come una mera probabilità dal favore che il Ministero avea incontrato nelle varie leggi presentate in questa Assemblea. Del resto niuno sicuramente può supporre che il signor

presidente ignorasse questo principio così trito, che egli non può parlare a nome del Senato senza il suo espresso mandato. Pare dunque che qui non si tratti fuorchè di cancellare un errore materiale corso nella redazione del verbale, dove si è detto che il presidente ha parlato a nome del Senato.

(Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Questo è rettificato dal momento che il presidente ha dichiarato che parlò soltanto in nome proprio.

(Gazz. Piem.)

(Ammesse le chieste rettificazioni, il processo verbale è approvato.)

(Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI DI BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge coi sussidi agli emigrati italiani. (*Relazione del senatore Gallina. — V. Doc., pag. 183.*)

Il primo che ha chiesta la parola per trattare della questione generale è il signor senatore De Cardenas.

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Signori, ieri abbiamo sentito la relazione che ci faceva la benemerita nostra Commissione, ed io ora nel generoso pensiero di sacrificare qualche vantaggio di miglior redazione della legge al desiderio di renderne più sollecita l'applicazione a vantaggio dei tanti nostri fratelli che nell'esiglio aspettano il pane amico di una fraterna beneficenza, e quindi a non portare alcun ritardo col rinvio alla Camera dei deputati per dei non sostanziali emendamenti, ve ne propongo la semplice e pura adozione, ben persuaso che ogni emigrato italiano sia disposto a porre la più estesa fiducia nella equità e nella giustizia dei loro fratelli di sventura della Venezia e della Lombardia. Che se poi, in considerazione delle pratiche e locali cognizioni che potessero portare al Comitato centrale gli esuli dei Ducati, crederà il Senato non posporre la giustizia dell'emendamento proposto all'articolo 4, al desiderio di sollecitare per quanto è fattibile i soccorsi, io allora, dividendo il pensiero accennato dalla Commissione di una più appropriata redazione, mi permetterò alcune osservazioni che andrò esponendo di mano in mano verranno presentati gli articoli in discussione. Non senza tralasciare però una preliminare osservazione sopra il voto che pare chiederci implicitamente nella sua relazione il Ministero, per convalidare lo storno che faceva dei fondi di polizia volgendoli a questo più nobile ufficio. La nostra Commissione pare non abbia voluto considerare questo come uno storno, per essere il soccorso agli infelici anche uno degli usi cui sono destinati i fondi di polizia, ed in questo caso non un voto di convalidazione, non un *bill* d'indennità sarà quello che noi daremo al Ministero, ma bensì i nostri più vivi e sinceri ringraziamenti. Che se poi vorremo con la relazione ministeriale riguardare questo come uno storno reale, allora mi permetterò suggerirvi non doversi ammettere come un troppo pericoloso precedente questa facilità di stornare i fondi dall'uno all'altro oggetto, ma doversi invece aprire un credito maggiore delle lire 200,000 che si sono richieste, erogando il di più al reintegro di quel fondo che nella finale chiusura del conto sarebbe poi portata in economia.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La legge che siamo per discutere è nel voto universale. Il paese, sebbene si trovi sotto il peso di una grande ed immeritata sventura, tuttavia, più del proprio dolore, sente quello de' nostri fratelli, ne intende la miseria ed è ansioso di allenarla e di sollevarla sollecitamente. Quindi io

appoggio virilmente la prima proposizione del senatore De Cardenas, perchè, senza badare ad alcuna imperfezione di compilazione, si venga senz'altro all'approvazione della medesima; che, se un solo articolo fosse emendato e venisse ad importare il rinvio all'altra Camera, vi sarebbero per verità moltissime osservazioni e non pochi emendamenti da proporre, i quali tornerebbero anche utili alla dignità ed alla perspicuità dell'espressione. Io non voglio tenere di poco momento la proprietà e la precisione nello stile legislativo, ma qualunque sia l'interesse che aver si possa in ciò, egli è vinto in oggi da quello di un provvedimento così urgente, provvedimento altronde di sua natura transitorio, e che ha d'uopo di una grande latitudine nell'applicazione.

Credo perciò che il cuore dei miei colleghi sarà, come il mio, impaziente di approvare questa legge, senza occuparsi delle questioni grammaticali....

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Le questioni non sarebbero solo grammaticali.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Gli è vero, per esempio, che quella proposta nell'articolo 4 non è solamente grammaticale, perchè si tratterebbe di accomunare anche ai Parmigiani e Piacentini quella gaurentigia che viene dal trovarsi anche de' loro compatrioti in seno del Comitato centrale. Ma dal momento che spetta al Governo di nominare i deputati i quali dovranno far parte de' Comitati, dal momento che per questo modo si potrà anche unire ai medesimi qualcheduno dei Ducati, dal momento poi che nell'emigrazione lombarda vi hanno personaggi ragguardevolissimi cui certo dee stare a cuore quanto a noi di conoscere ed apprezzare le circostanze in cui si possono trovare i Piacentini e Parmigiani, torna meglio il passar sopra anche a questa difficoltà per grave che sia, e non indurci a produrre l'effetto del rinvio alla Camera elettiva. Conseguentemente quando sarà il tempo della discussione degli articoli, qualunque emendamento si proponesse mi riservo di combatterlo con quanta forza starà in me.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Prendo la parola relativamente all'impiego dei fondi fatto dal Ministero. Tutti sono convinti che essi si destinarono per un oggetto veramente interessante, e tale che sembra giustificare pienamente l'applicazione che se ne fece. Ma, qualora si trattasse del bisogno di legittimare la cosa come storno, non sarebbe certamente ora che si potrebbe ventilare siffatta questione, la quale dovrebbe essere agitata nell'esame dei conti da presentarsi dinanzi alla Camera dei deputati.

(Gazz. Piem.)

MUSIO. Signori, la legge di soccorso, che oggi ci viene proposta, è informata di quei principii che soglionsi dire scritti nella coscienza dell'uman genere; principii che il sentimento ha proclamato prima del raziocinio, la natura prima della filosofia; principii proclamati nei libri legislativi o religiosi di popoli non ancora pervenuti a civiltà, e che appartenendo alle origini delle sociali ed umane cose, come ai primordi del dritto internazionale, si trovano talmente incarnati nel dritto comune e negli usi civili dell'Europa, che i disastri di Lisbona siansi considerati come una calamità propria in Inghilterra ed in Spagna, e l'incendio di Amsterdam come una calamità comune in Parigi ed a Pietroburgo.

Ma io sarei od ingiusto verso noi stessi od immemore dei fatti domestici, se, rintracciando esempi di virtù, chiudessi la storia patria, ed anteponessi paesi stranieri al nostro, il quale, a verun altro secondo per alto e squisito sentire, accoglieva testè con larga e cordiale ospitalità i profughi portoghesi, colla differenza che in quell'infortunio l'uomo stendeva la mano all'uomo, ed in questo noi la stendiamo ai fratelli ed ai concittadini.

L'encomio dovuto alla legge per l'altezza de' suoi principii, le si deve, a mio avviso, anche per la sapienza di tutta la sua economia.

A chi per età, sesso e vigore, può e vuole impugnare le armi per la comune difesa, la legge apre le file del nostro esercito; e con questo delicato e sublime appello all'amor patrio italiano converte l'atto originario di beneficenza in una ricompensa dovuta a titolo di giustizia, e lascia più intatta tutta la dignità dell'infortunio.

Forse la legge avrebbe potuto essere alquanto severa o meno benefica con chi, potendo, rifuggisse dal consacrarsi alla patria in tanta solennità di pericoli; ma nemmeno in ciò parmi di censurare, o perchè, sperando che il caso non possa giammai avvenire, desso si ha da tenere per impossibile, meglio che per imprevisto ed impunito; o perchè, dandolo per possibile, giovi meglio peccare di meno meritata liberalità, che trascorrere alla minima idea di cauzione; potendo la minor sagacità della legge trovare largo compenso nel pregio di più squisita civiltà.

Nobilissima e paterna magistratura la legge assume a pro dei giovani studenti, ai quali in pari tempo apre il santuario della scienza e della virtù, protegge il presente e prepara l'avvenire.

Finalmente provvida e sagace parmi la composizione del Comitato centrale; imperocchè, facendo prevalere l'elemento dell'emigrazione, da un lato si attesta come in noi l'amore grandeggia colla confidenza in quei fratelli, e dall'altro si provvede a tutto, e specialmente a che il soccorso, che lasciasse mancare il silenzio talvolta imposto dalla verecondia dei bisogni, possa venire somministrato da un'indipendente cognizione di essi, facile a chi è compagno d'infortunio.

Io quindi all'elaborato voto della nostra egregia Commissione associa pienamente quello del mio cuore e della mia mente, e saluto col sorriso dell'affezione la legge che, compiendo i più magnanimi uffici dell'umanità, risponde alle più magnanime simpatie dell'amor patrio e della nazionalità italiana. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Compiuta la discussione generale del progetto di legge sottoposto alla deliberazione del Senato dal relatore della Commissione, io credo opportuno di rispondere ad alcune delle osservazioni più essenziali che dai preopinanti sono state mosse in ordine alla relazione medesima ed al progetto di emendamento che la Commissione unanime ha proposto all'articolo 4.

L'osservazione più essenziale sul progetto di legge fu che il Ministero abbia parlato di storno e di applicazione di danaro non specialmente stanziato nei bilanci, e che la Commissione sopra questo eccitamento non abbia fatta parola, sebbene sia necessario ed indispensabile por mente ad una questione gravissima qual è quella dello storno del denaro portato nei bilanci da una categoria all'altra.

A questa osservazione io risponderò prima di tutto che il Ministero nella sua relazione non ha proposto nè la questione dello storno, nè altra questione finanziaria, e che perciò non veggo ragione come una proposizione di storno possa ora occupare il Senato. Perchè il Senato se ne occupasse, questa proposizione dovrebbe essere specifica ed apposita, e perciò chiaro apparisce che il cenno fatto semplicemente nella relazione non è ancora tale che possa chiamare il Senato a fare la menoma osservazione in questo merito. Il Senato è dal progetto di legge chiamato a deliberare su ciò che il Governo si propone di fare per dar sussidi all'emigrazione italiana, non su quanto già egli ha fatto. Quando la questione del fatto sarà presentata al Senato, egli vedrà se sia il vero caso di uno

storno di fondi da una categoria ad un'altra, o non piuttosto il caso di un supplemento di fondi alla categoria medesima delle spese di polizia e di sicurezza pubblica che, a mio parere, può essere anche appropriata a questo bisogno. Ad ogni modo poi egli è nel senso della probabile opportunità di un *bill d'indennità* che si è parlato nella relazione del ministro dell'interno, non mai nel senso del bisogno di uno storno o di altra operazione di contabilità relativa al bilancio. Io ripeto pertanto che sovra siffatta questione il Senato non è chiamato a pronunciare, e sarebbe affatto irregolare che si venisse ad applicare alla legge un emendamento qualunque che non avrebbe qui la propria sede.

La Commissione, intieramente d'accordo cogli oratori che hanno parlato finora, avrebbe desiderato ardentemente che non il menomo ostacolo fosse recato all'adozione della legge proposta, perchè le dure condizioni ed il bisogno di aiuto che provano i nostri concittadini non permettono nessun indugio.

Gli stessi sentimenti che furono qui espressi dagli oratori che mi precedettero animarono l'intera Commissione, ed anzi al riguardo dei principii di umanità testè invocati, e degli esempi tratti dal fatto delle estere nazioni, io dirò che anche sotto aspetto più grave ancora fu da noi esaminato il progetto di legge, e non considerato solamente come atto di generosità e di beneficenza, ma siccome un dovere imposto al Governo di venire al soccorso di cittadini dello stesso Stato. Noi considerammo i cittadini delle provincie unite e quelli delle provincie contemplate nella legge del 27 luglio come concittadini nostri. Il Governo ha accettata l'unione come fatto compiuto, e ne trae argomento per le sorti future del regno in cui siamo. Il Senato deve dunque considerare quest'atto non come l'effetto di pura beneficenza e di un sentimento di carità verso questi nostri concittadini, ma come un atto di dovere e la ricognizione di un diritto che essi hanno ad ottenere quei soccorsi che sono indispensabili alla loro esistenza; e noi questi nostri concittadini, i quali hanno sacrificato ogni lor comodo ed ogni bene, la felicità domestica e la pace delle loro famiglie per venire a ricoverarsi nel nostro seno e contribuire colla loro persona e la loro volontà allo stabilimento del nuovo regno, li accogliamo con amore e con la massima soddisfazione.

Venendo ora alle osservazioni intorno all'emendamento che la Commissione ha proposto all'articolo 4 del progetto, si è dovuto considerare dalla Commissione che era incompleta la formazione del Comitato centrale in detto articolo contemplato. La Commissione è certa, come deve essere persuaso il Senato, che il Comitato, qualunque sia, adempirà ai doveri impostigli coi principii della più stretta giustizia e della massima equità; ma non poteva passare inosservato, che tra i popoli delle provincie che vogliono l'unione, ed anzi che coloro i quali dichiararono i primi di volere essere uniti con noi e di voler l'unione simultanea e senza condizioni, sono i popoli dei Ducati. Ora, che nel Comitato non siano compresi i rappresentanti di quei Ducati, parve cosa che non fosse degna nè conforme a giustizia; certamente non pensò la Commissione che questa omissione sia succeduta con un'intenzione qualunque, ma la considerò come una semplice dimenticanza, e credette quindi che a questa si dovesse riparare con determinare che a rappresentanti dell'emigrazione dovessero esser pure scelti alcuni i quali appartenessero alle provincie dei ducati di Parma, di Piacenza e di Modena. Che se poi si riguarda anche all'utilità del provvedimento non è difficile di scorgere che con esso sarà più agevole al Comitato centrale di ottenere esatte e giuste le informazioni che meglio possono guidarlo nel pronunciare sulla dimanda di sussidi che i cittadini d

quelle provincie sono pur dalla legge chiamati a condividere con quelli delle provincie lombardo-venete. Che se il Senato crede che il Ministero possa ovviare a questo inconveniente, a questa dimenticanza, chiamando nel Comitato centrale membri che appartengano all'emigrazione delle provincie unite che nell'articolo 4 non sono specificate, io penso che la Commissione non avrà difficoltà veruna di aderire alle osservazioni che furono fatte per dare a questa legge il più pronto esequimento da tutti desiderato. La legalità, il modo d'intendere la legge, il timore che non possa forse essere accolto dal Ministero questo modo di interpretazione, sono i soli motivi che indussero la Commissione ad introdurre l'emendamento di cui si tratta; e quando il Ministero creda che nella facoltà che gli è data di nominare i rappresentanti dell'emigrazione che debbono far parte del Comitato possa estendere la scelta anche a quelli che l'articolo 4 specialmente non contempla, ma che in via di interpretazione si potessero contenere, io credo che la Commissione aderirebbe certamente alla deliberazione che il Senato volesse prendere in questo senso.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Sono persuaso che i redattori della legge non hanno avuto il pensiero di escludere gli emigrati di Piacenza e di Parma, i quali si trovano certamente per ogni verso in diritto di far parte del Comitato di cui si ragiona nell'articolo 4; ma realmente, qualora si lasciasse passare l'espressione come è scritta, credo che il Ministero non potrebbe introdurre in quel Comitato altre persone che quelle contemplate nella legge.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Faccio osservare che anche Parma e Piacenza e Modena sono compresi sotto il nome di Lombardia; tanto è vero che si nomina Reggio di Lombardia per distinguerlo dall'altro Reggio di Calabria. Dunque dicendo gli emigrati della Lombardia non si parla solo di quelli del regno Lombardo-Veneto, ma si intendono pure quelli dei ducati di Parma e Piacenza e Modena; perciò mi sembra che non sia il caso di ritardare l'esecuzione della legge rimandandola alla Camera dei deputati.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. A sostegno dell'opinione che possa prescindersi dall'emendamento proposto dalla Commissione a contemplazione esplicita dell'emigrazione dei Ducati, mi pare da valutarsi e sottopongo al Senato la seguente osservazione. Per le provincie Lombardo-Venete, lo stato delle cose è che legalmente esiste una permanente provvisoria rappresentanza, *La Consulta*, colla quale è stabilito che il Governo regio si concerta fino a che siano legalmente realizzati tutti gli effetti della fusione; mentre diversa è la condizione dei Ducati riuniti, la cui rappresentanza è identificata già, ad ogni riguardo, con quella del regno nostro preesistente; la quale differenza sembra poter altresì influire sull'attuale questione, abbenchè, o forse perchè, appartenente ad un ordine di cose subalterno e pratico di esequimento. Quanto al riflesso tendente alla buona imparziale distribuzione dei sussidi agli emigrati dei Ducati, come all'altra emigrazione, è ben da fidare che il Comitato centrale, anche quale risulterebbe composto giusta l'attuale articolo 4, assumerebbe opportune imparziali informazioni; ed è ovvio il riflesso che quella composizione già non è intesa nè organizzata a rappresentare ciascuna individualmente delle provincie interessate; le quali considerazioni di fatto e di applicazione alla questione, io intendo, del resto, subordinare segnatamente alla maniera di vedere dei membri che nel Senato stesso hanno veste nell'interesse dei Ducati.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Come membro della Commissione mi pare che questa esclusione non torni in acconcio. Io credo dunque di

dover insistere nell'emendamento; lo stesso ministro ha dichiarato che, secondo la legge, sarebbe stato forza escluderli. Signori! mi pare che questa esclusione torni a sfregio delle persone ragguardevoli dei Ducati, se non si dia loro il diritto di far parte del Comitato coll'ammettere pure l'emendamento. Credo pure cosa utile nell'interesse della legge il farli entrare nel Comitato per la ragione che possono dare le opportune informazioni nella distribuzione dei soccorsi, giacchè gli estranei ai Ducati non possono conoscere la qualità delle persone che appartengono ai Ducati, le quali abbisognano di soccorsi. Gli abitanti dei Ducati non sono meno di un milione d'anime, ed è giusto anche per questo che abbiano i loro rappresentanti nel Comitato dei soccorsi.

L'emendamento non farà perdere molto tempo, giacchè, essendo di una luminosa evidenza, la Camera dei deputati lo adotterà senza discussione. Si tratta di correggere una omissione che è derivata da pura inavvertenza; non potendo essere nella mente di alcuno di quelli che concorsero al progetto di legge di escludere dal Comitato gli ospiti che quaggiù vennero dai Ducati.

(Gazz. Piem.)

ALPIERI. Nessuno certo mi vorrà accusare di volere con una discussione ritardare l'esecuzione della legge; ma egli è per darle un maggior beneficio, che io sostengo l'introduzione dell'emendamento proposto dalla Commissione. In questo senso io credo che l'ammissione del medesimo non possa ritardare l'effetto della legge, poichè questa ad essere eseguita richiede necessariamente qualche apparecchio, volendovi informazioni che bisogna procurarci, non che tutti quegli atti che non si possono evitare per classificare le persone da soccorrere. Io quindi porto avviso che, siccome non può correre nessun dubbio sulla volontà del Parlamento non solo d'acconsentire ma anche di abbondare nel senso del progetto, così quand'anche fosse introdotto un emendamento dal Senato, il quale la venisse a trattenere momentaneamente nella Camera dei deputati (presso cui non starebbe certo gran tempo), non impedirebbe che il ministro fin d'ora potesse procedere provvisoriamente a procurarsi i mezzi di mettere quanto prima la legge in esecuzione. Dunque io sarei per appoggiarla senza esserne trattenuto dall'osservazione fatta dall'onorevole amico senatore Plezza, perchè io credo che se nella legge fosse detto unicamente Lombardia, forse questa semplice interpretazione storica geografica si potrebbe benissimo sostituire a quella che era nella mente dell'iniziatore, e che per pura inavvertenza era prima prevalsa; ma avendo detto Lombardo-Veneto. . . .

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. (Interrompendo) Non dico regno lombardo-veneto.

(Gazz. Piem.)

ALPIERI. La riunione di queste parole induce un corpo politico che ha esistito ed a cui questo nome s'appartiene. Io penso dunque che per questo verso, siccome già osservò il ministro, che interpretativamente non si potrebbe dare maggior estensione alla legge. In conseguenza avendo qualche osservazione a fare nell'intento d'agevolare l'effetto della legge, io rinunzierei se una proposta più che essenziale non fosse stata emessa dal senatore Gallina, relatore della Commissione; proposta che io appoggio.

(Gazz. Piem.)

SAN-VITALE. Insisto affinché si adotti l'emendamento proposto dal senatore conte Gallina, relatore, ed appoggiato dal signor senatore Maestri. Io credo cosa importante, utile ed onorevole, e perciò da non omettere, rispetto ai cittadini dei Ducati, che pur ad essi conferita sia una rappresentanza nella Commissione, la quale verrà incaricata dei soccorsi per gli emigrati italiani.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Io trovo molto giusta la osservazione;

ma vorrei che vi fosse maggiore chiarezza nella legge, e che si facesse una menzione speciale dei ducati di Parma e Modena. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Sono nominati nel primo articolo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non avendovi ulteriori osservazioni, proporrò la discussione. . . . (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Io divido ed apprezzo altamente l'opinione ed il sentimento dell'importanza e reale e morale, che altri hanno degnamente rilevata, della proposta di legge che stiamo discutendo. Ma, perciò appunto, l'animo rimane sospeso fra l'intento di renderla perfetta e quello di prontamente attuarla; e vedo quest'ultimo dover prevalere, contandosi per la migliore esecuzione e distribuzione dei desiderati sussidi ai conazionali sofferenti nella forzata emigrazione, sulle disposizioni e diligenze ulteriori per darvi opera; ed essere perciò prevalente opinione che abbia ad evitarsi che tale proposta, già sancita dalla Camera dei deputati, debba ivi tornare a nuova crisi di discussione, e quindi forse tra noi di nuovo, per effetto di emendamenti a cui la proposta abbia a soggiacere, lo che parmi essere qui luogo a considerare, quando siamo per imprendere la disamina degli articoli individualmente. Frattanto un emendamento trovasi proposto dalla Commissione all'articolo 4, il quale emendamento deve di diritto essere e discusso e messo a voti. Or, siccome probabilmente altri emendamenti saranno per proporsi agli articoli che precedono, ed io stesso mi troverò nel caso di proporli con più o meno d'insistenza, ed a proporli ed insistervi può molto influire il sapere se quell'emendamento proposto dalla Commissione necessiterà ad ogni modo il ritorno della proposta di legge all'altra Camera, è per tale riflesso ch'io a questo punto mi fo a sottoporre alle vostre considerazioni, se meglio non sarebbe l'anteporre la discussione e votazione del suddetto emendamento dalla Commissione proposto all'articolo 4, lo che mi sembra potersi fare subito isolatamente senza inconveniente. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Mi permetto di osservare che, sia o no approvato questo emendamento, si avranno sempre ritardi qualora se ne propongano altri che siano approvati. Invece quando nuovi emendamenti non si propongano e non siano approvati, quello della Commissione non darà luogo a ritardi; quindi non veggio la ragione per cui la discussione di questo emendamento debba avere la precedenza. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Ho domandato la parola per approvare la proposizione del senatore Defornari, cioè che essendo intenzione generale che questa legge passi presto, così l'articolo principale, sul quale cade il cambiamento proposto dalla Commissione, venga proposto alla votazione pel primo. Giacchè se su questo articolo 4 nessuno farà variazione, tutti, per la volontà generale di sollecitare, si asterranno dal proporre emendamenti. L'interruzione dell'ordine venne già chiesta altra volta, all'occasione appunto della legge d'unione. Si fecero allora i medesimi riflessi che si presentano attualmente dal signor ministro; il risultato fu che alcuni emendamenti sugli articoli primi non vennero proposti nella speranza di far passare la legge più prontamente; ma ammesso poi un emendamento su quell'articolo non si ebbe tempo di rivenire sul già operato. Onde io appoggio questa inversione d'ordine chiesta dal senatore Defornari, perchè diversamente si potrebbe essere trattenuti da proporre quegli emendamenti che più fossero del caso. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Credo di dover presentare brevi osserva-

zioni in opposizione. Primieramente che non è regolare in alcuna maniera che un articolo posto dopo debba essere discusso ed approvato o riprovato prima di un altro, mentre potrebbe venire il caso che questa discussione tornasse inutile, come, per esempio, ove un articolo capitale precedente nella legge fosse riprovato. Siccome però si dirà che ciò non è a temersi in questo caso, entrero in un'altra osservazione che mi sembra più acconcia, ed è che, quand'anche il Senato rimandasse la legge di cui parliamo alla Camera elettiva col semplice emendamento proposto dalla Commissione, non potrebbe presentare grave difficoltà, e il Governo potrebbe già preventivamente dare soccorsi in esecuzione della legge medesima; ma se si introducono poi molti emendamenti, si darà luogo a questioni gravi, a diverse interpretazioni, con sommo discapito dei nostri fratelli lombardi, e con sommo dispiacere dell'intera legislatura. Se l'adozione dell'intera legge non ha luogo, il Governo essendo in forse non potrà in nessun modo dare provvedimenti; quindi io pregherei i miei colleghi che si astenessero totalmente dagli emendamenti relativi ai tre articoli precedenti il quarto per discutere questo, e, se saremo ridotti alla dispiacevole circostanza del rinvio, sia almeno per cosa così semplice che non possa più incontrare la menoma difficoltà. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. La proposizione del senatore Defornari ha per oggetto di fare, che la discussione sia trasportata dall'articolo 1° sull'articolo 4°. La proposizione così fatta fu già dichiarata da alcuni senatori non troppo regolare, ed è evidente che, invertita la discussione del progetto in questo modo, può avere per effetto di levar di mezzo la discussione degli altri articoli del progetto, ed equivale a por la questione se la legge debba essere adottata senza ulteriore discussione, tal quale è stata proposta dal ministro; quando così fosse posta la questione, io mi permetterei di fare qualche osservazione intorno al regolamento ed alle sue prescrizioni. Ma organo della Commissione mi oppongo formalmente a che la questione sia messa in questo senso, e se l'ho travolta, fu per dimostrare a qual fine tendeva, vale a dire che quando si mettesse ai voti la discussione dell'emendamento, e quindi la deliberazione sull'articolo quarto, quale è proposto dal ministro, a senso del senatore preopinante, si verrebbe ad escludere ogni discussione sul rimanente degli articoli. La discussione così condotta non potrebbe stare, perchè, dato anche che l'emendamento proposto all'articolo quarto fosse rigettato dal Senato, nulla impedirebbe che altro senatore si alzi e proponga emendamenti sovra altri articoli, e non torrebbe di mezzo la discussione sovra tutti gli emendamenti che fossero proposti. Ripeterò adunque l'osservazione che già ebbi a fare: la Commissione ha osservato in questo articolo quarto una dimenticanza e nulla più: una dimenticanza tale però che nuoceva alla rappresentazione degli emigrati dei Ducati: argomentando che mi potesse essere favorevole il voto dei membri della Commissione, ho creduto bene di proporre per via d'interpretazione, se il ministro credeva essere autorizzato in faccia a questo articolo a nominare fra i deputati del Comitato persone appartenenti all'emigrazione dei Ducati, e se era disposto a farlo, il voto della Commissione era adempito. Il ministro ha risposto che egli non poteva considerarsi autorizzato a tanto dalla disposizione dell'articolo che discutiamo. Per conseguenza io ripiglio intieramente l'osservazione fatta nella relazione, e l'emendamento proposto dalla Commissione, e insisto a che questo emendamento abbia luogo, perchè questa è una soddisfazione grandissima da darsi ai rappresentanti delle provincie che primi si sono a noi uniti. Quanto al ritardo che può recare la discussione ulteriore di questo progetto e della legge

che dovrà essere portata alla Camera dei deputati, io non vedo che esso possa essere di grave inconveniente. Già fin d'ora il ministro ha detto che provvede a que' sussidi che possono occorrere; ha detto pure che il danaro necessario andava scemando, e per conseguenza instava che se gliene provvedesse ulteriormente nelle forme regolari. Dunque quando colle forme regolari si venga a determinare la somma dei sussidi, nulla impedisce che frattanto il Ministero seguiti nella stessa via a fornire di sussidi coloro che ne hanno maggior bisogno. L'emendamento mi pare non abbia bisogno di maggiori schiarimenti; le osservazioni fatte sulle parole *lombardo-veneti* furono chiaramente spiegate: la Commissione esaminò eziandio se invece di dire l'emigrazione lombardo-veneta, la legge avesse detto l'emigrazione lombarda, e fummo noi pure d'accordo che preso in questo senso si potrebbero considerare comprese le provincie dei Ducati che sono geograficamente parte di Lombardia. Ma avendo detto *lombardo-veneti* è impossibile distaccare questa espressione dalla idea che rappresenta, e che non fu trovata nè equa nè giusta. (*Gazz. Piem.*)

ALFIERI. Dei due modi di procedere alla votazione parmi che nessuno si debba appoggiare, poichè al primo si oppone il nostro regolamento, al secondo si oppone, per quanto mi pare, sarei per dire, il buon senso; perchè se viene a deliberare primieramente sopra un articolo di legge che si crederà il più importante, che cosa ne risulterà? Non questa volta forse, ma un'altra volta ne risulterà che ci troveremo legati nelle deliberazioni le quali si avranno a prendere sugli articoli che precedono: giacchè la legge collega insieme il fine delle sue disposizioni, e vuole che siano correlative, mi pare che questa osservazione debba persuadere il senatore come non si possa per conseguenza invertire l'ordine delle deliberazioni. Io prego che i miei colleghi m'abbiano per scusato se ho usata quell'espressione *buon senso*. Non intendo per niente di ledere quella stima che loro professo, dicendo che non hanno pensato che, ammesso questo principio, si veniva anche a produrre altri inconvenienti. Io insisterei che si proseguisse, e tanto più che nulla impedisce che ciò si faccia subordinatamente, e che si riservi un articolo a proposito, e per esempio l'art. 2° o 3°, se si ha qualche modificazione da proporre. Questa modificazione sia riservata, come si è fatto altre volte; così non accadrà che si abbia ad incorrere negli inconvenienti che non vennero ancora menomati dalle osservazioni relative proposte dal conte Gallina; inconvenienti che potranno sorgere da un tal modo di discutere. Quindi io credo che si debba adottare la proposta fatta, e credo anzi che si debba procedere secondo il regolamento, giusta il consueto. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. (*Rivolto al senatore Deformari*) Insiste?

DEFORNARI. Dopo quello che si è detto, io non insisto, e ritiro la mia proposta. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Si verrà alla discussione dei singoli articoli. (*Legge il 1° articolo.*) (*Gazz. Piem.*)

DE CARDENAS. Sul punto di quest'articolo 1° pare che l'espressione *dare facoltà di arruolarsi ad ogni cittadino* altro non dinota che una facoltà che hanno tutti i regnicoli che sono atti a portare le armi. Qui si volle indicare la ristrettiva facoltà di arruolarsi soltanto pel tempo di guerra. Studiando bene l'articolo, si vede che questo ne è lo spirito, e che abbia a intendersi che uno arruolandosi non sia obbligato che pel solo tempo della guerra, e non per un numero determinato di anni. Mi parrebbe quindi più conveniente l'esprimere l'articolo 1° in questa forma:

« Ai cittadini delle provincie unite o contemplate nella legge del 17 luglio prossimo passato è data facoltà di arruolarsi pel

solo tempo che sarà per durare la guerra, nell'esercito, con tutti i vantaggi, » ecc. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Vuol fare un emendamento? (*Gazz. Piem.*)

DE CARDENAS. (*Proseguendo*) Poi sarebbe qui necessario un obbligo ai colonnelli di ricevere quelli che si presentano. Perchè sia data facoltà ad alcuno di arruolarsi, bisogna bene che vi sia l'obbligo di riceverli. La facoltà l'abbiamo tutti: ma i capi dei corpi se non costretti possono fare delle difficoltà all'ammissione. (*Gazz. Piem.*)

MARTRI. Appunto perchè la legge ha stabilito un diritto... (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Chieggo se è appoggiato. (*Non è appoggiato.*) (*Gazz. Piem.*)

DI CASTAGNETTO. Brevi sono le osservazioni all'art. 1°, le quali possono anche estendersi in certa guisa al complesso della legge. Io trovo che l'articolo 1° provvede per gli arruolamenti, rispetto a quelli che vogliono o possono essere ammessi nella milizia. Trovo che l'articolo 3° dispone per gli studenti delle provincie che intendessero di continuare gli studi, e non ne fossero in grado. E qui mi pare che vi sia una omissione. Non trovo nella legge provvedimenti per le persone, le quali già poste in carriera, ovvero insignite di gradi accademici, possono aspirare agli impieghi civili e sociali. L'emigrazione, o signori, è un male lagrimevole per chi ne è la vittima; il dovere poi stendere la mano a titolo di soccorso è condizione anche più misera. L'eloquentissimo nostro collega conte Gallina trattò delicatamente di questo punto, e si fece a considerare non essere tanto un atto di beneficenza, quanto un dovere il sovvenire alla condizione di questi nostri fratelli. Io trovo dunque che l'aver provveduto per gli altri e non per le classi distinte dei loro talenti non sia troppo giusto. Io non dubito che il Governo ci abbia già pensato; anzi ne abbiamo una consolante prova, perchè moltissimi dei nostri fratelli furono collocati in posti anche convenienti ed onorevoli; ma che vi sia una specie di ricognizione io lo reputo affatto indispensabile, non perchè io ravvisi dritto ad impiego, ma affinché questa classe di persone ottengano, al titolo più onorevole di assegnamento provvisorio o d'aspettativa, quei riguardi che forse arrossirebbero a ricevere a titolo di sussidio; epperò io proporrei un'aggiunta all'articolo 1°, la quale può essere scritta in questi termini od in altri equivalenti:

« Gli individui dell'emigrazione, i quali per cognizioni speciali o per gradi accademici credono di poter aspirare a qualche impiego civile, dovranno nel termine di.... presentare la loro domanda ad uno dei dicasteri, dai quali ne sarà tenuto un conto speciale o per un impiego o per un trattenimento di aspettativa. »

Questo trattenimento non avrebbe luogo come a modo di sovvenzione, ma sarebbe, io dico, a titolo più onorevole, per un delicato riguardo alla sventura. Io stesso ho visto delle persone graduate le quali si sono presentate dimandando; e dicevano ingenuamente che qualunque occupazione loro sarebbe tornata più gradita, perchè sarebbe stata una mercede ad onorate fatiche, e non le obbligherebbe a stendere la mano. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Bisogna che ella lo scriva.

(*Il senatore Di Castagnetto trasmette al tavolo della Presidenza la sua aggiunta scritta.*) (*Gazz. Piem.*)

COLLA, ministro. Per quanto sia grande e cordialissima la mia inclinazione a favorire per quanto si può gli emigrati nostri fratelli, io non potrei ammettere la proposta del signor senatore Castagnetto. Io credo che dobbiamo trattare questi nostri fratelli come siamo stati trattati noi tutti; nessuno ha

diritto ad impieghi. Il Re, il Governo, i ministri li distribuiscono a misura che vi si fa luogo, secondo l'attitudine di ciascuno. Ma io posso accertare il Senato che i ministri si sono fatta la maggior premura di procurare impieghi quando è stato possibile, ed anche di accrescere il numero de' medesimi, acciocchè si potessero dare mezzi di sussistenza agli emigrati, ed assicuro altresì che tutti siamo interessati ad occuparli. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Non parrebbe veramente che l'emendamento del signor Castagnello desse un diritto agli emigrati, ma che volesse solamente raccomandarli al Ministero per essere impiegati. Sotto questo aspetto si potrebbe adottare. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Non posso prescindere dall'osservare che quest'emendamento appartiene a tutt'altro ordine d'idee. Una simile disposizione non appartiene in nessuna maniera a questa legge, la quale non tende che a soccorrere i nostri fratelli che si trovano nel bisogno, e non conviene che si volga a determinare de'dritti, e massime de' dritti ad impieghi. Il Ministero ha già fatto osservare che per tutti quelli che si sono creduti capaci si sono aperti degli impieghi. Io soggiungerò che non solo questa beneficenza del Governo è stata ben veduta dal paese, non solo non ha ingenerata la minima gelosia, la menoma invidia, rendendo testimonianza del sentire gentile e benevolo del paese intero, ma che molti Piemontesi si sono fatti solleciti di procurare che il Governo collocasse onoratamente gli emigrati, e non cessarono per ottenere l'intento dai più cordiali e operosi uffici, non da quell'insistenza che non avrebbero avuto quando si fosse trattato de' propri atti-
nenti.

Riesce quindi del tutto inopportuno il voler creare un diritto sia ad impieghi, sia ad un trattenimento, quando i precedenti del Governo e de' cittadini possono ampiamente rassicurare quegli onorevoli emigrati, i quali meritano di essere chiamati a partecipare dell'amministrazione nostra, e di ottenere per questo modo un mezzo di sussistenza più onorevole, più delicato ancora che non è un semplice sussidio. Non è necessario ed anzi sarebbe pericoloso o per lo meno seriamente imbarazzante il creare un dritto che non compete a nessun altro cittadino. Pareggiarli a noi è tutto quello che possiamo fare per dimostrare che li teniamo davvero per fratelli.

GALLINA, relatore. La Commissione non può rimanere silenziosa in faccia a questa discussione. Un emendamento è proposto. Se questo è appoggiato, se dà luogo ad una discussione, la Commissione esprimerà la sua opinione a riguardo dell'emendamento medesimo. Ma finchè questo non è appoggiato, non mi pare che sia il caso di far precedere una discussione, la quale non può far altro che generare non pochi emendamenti. Dimanderei quindi che prima che l'emendamento sia discusso, si veda se è appoggiato o no. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiato?

(Non è appoggiato.)

Non essendovi altro emendamento, propongo l'adozione dell'articolo 1°.

(Adottato.)

(Legge l'articolo 2°.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Starebbe bene la divisione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propongo alla votazione la prima parte dell'articolo. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Domando la parola. Faccio un'osservazione che sembrerà cosa ben piccola, giacchè la Commissione che dovrà giudicare dei soccorsi, fra le altre cose dovrà riflettere se i richiedenti siano o non abili al lavoro. Ma per altro dicendosi solo quelli che non fossero abili o non volessero

arruolarsi riceveranno la sovvenzione dello statuito sussidio, pare non basti, e sembrami converrebbe aggiungere le parole del non essere abili al lavoro. Questo non porterebbe una essenziale varietà nella legge, perchè pare già sia sottinteso; ma ingenererebbe una tranquillità in molte persone; che convien dirlo.... (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sarebbe un'aggiunta? Chiederò se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Io desidererei che non si avesse ad aggiungere cosa veruna per non ritardare l'approvazione della legge; ma parmi che il dire *quelli di essi* lasci un dubbio. Questa espressione si riferisce all'articolo primo, ma rimane dubbioso se si parli dei cittadini in genere delle provincie unite allo Stato, ovvero di quelli solamente che sono atti al servizio militare, ed hanno l'età dai diciotto ai quarant'anni. Io capisco che non si è voluto restringere l'applicazione della legge a quelli soli i quali, atti al servizio militare nei limiti dell'età sovraccennata, non vogliono arruolarsi; ma lascio al Senato a decidere se non possa venir intesa altrimenti per modo a far credere che nel progetto si tratti solamente dei cittadini ai quali accenna l'articolo primo considerato nel suo complesso. Torno a dire che non vorrei creare una difficoltà di più alla più pronta approvazione della legge, ma ho creduto dover rilevare l'oscurità della espressione.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io appoggio l'osservazione fatta dal signor senatore Collegno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propone un emendamento?

(Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Sì, lo propongo in questi termini: « Quelli fra gli emigrati che, mancando di mezzi di sussistenza, » ecc. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato questo emendamento.

CIBRARIO. Se non si ammettesse l'emendamento del senatore Collegno io temo che si verrebbe a restringere contro l'intenzione della legge le sovvenzioni che si sono provvidamente volute estendere a tutta l'emigrazione; quelle parole di essi dovrebbero togliersi; bisogna dire *quelli che, mancando di mezzi, ecc.*, che così si estenderà a tutti. Io dunque appoggio la proposta del senatore Di Collegno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chieggo se è appoggiato questo emendamento che consiste nel sopprimere le parole di essi, rimandandolo alla Commissione.

(Appoggiato.)

(Gazz. Piem.)

ALFIERI. Pregherei il Senato di voler usare della riserva da me proposta, ossia di riservarsi di rimandare l'articolo alla Commissione acciò proponesse una più esatta locuzione; così non verrebbe a compromettersi il voto del Senato. A vece di ammettere definitivamente l'emendamento si ammetterà l'articolo, riservandosi di migliorarne semplicemente la redazione, se lo giudicherà a proposito, prima che si venga alla votazione definitiva sul complesso della legge: questo non sarà che un voto dichiarativo nel senso del progetto. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Certamente le osservazioni state fatte dagli onorevoli preopinanti sono di molto momento, di molto merito. Ma io spero di dimostrare facilmente che la retta intelligenza dell'articolo secondo non importa i dubbi che si sono suscitati. Dirò ancora di più che l'emendamento, il quale importa la soppressione delle parole di essi, non migliorerebbe punto la locuzione, e lascierebbe, se vi sono, ancora gli stessi dubbi. Osservo pertanto che nell'articolo primo chi regge ve-

ramente la proposizione è la parola *cittadini*. L'oggetto principale di questa disposizione e di tutte le disposizioni che si contengono in questo articolo sono i *cittadini*, e ad essi *cittadini* in genere è data la facoltà di arruolarsi. Ma all'arruolamento era necessario, era indispensabile di porre delle condizioni, perchè non tutti i *cittadini* era possibile di ammetterli. Allora noi vediamo soggiungersi alla proposizione principale la proposizione secondaria e condizionale che restringe la facoltà dell'arruolamento ai *cittadini* che abbiano attitudine al servizio militare, e che siano dell'età dai diciotto ai quarant'anni. L'effetto di questa proposizione condizionale è di provvedere per una certa qualità, per un certo numero di rifuggiti. Tutti gli altri rimangono sprovvisti, non possono giovare dell'offerta benefico, ed è mestieri che vengano in altra guisa sussidiati.

Dopo di avere l'articolo contemplato in genere i *cittadini* senza veruna distinzione, ne separa una parte, quella che contempla gli abili al militare servizio e di età a ciò conveniente. Di questi si occupa, come doveva, logicamente operando, e lascia di necessità una grande lacuna. Egli è poi in seguito che il legislatore pensa a riempirla. A chi dee quindi rivolgersi, di chi dee farsi sollecito? Naturalmente a quelli dei *cittadini* che non possono o non vogliono arruolarsi, a tutti quelli che non sono in caso di profittare dell'arruolamento.

Sarebbe quindi assurda l'interpretazione che si volesse dare alla legge, riferendo le parole *quelli di essi* alla condizione dell'età necessaria e dell'attitudine al servizio militare. Come mai dopo di aver fatto una categoria a parte degli abili al servizio militare, e di aver loro aperto onorevole modo di vivere, si potrà credere che la legge, invece di passare all'altra più grande categoria, si occupi tuttavia dei primi? Come possono stare insieme quelli che si arruolano a quelli che non si arruolano? Sarebbe la disposizione o contraddicente od inutile a meno che si riferisca, come porta la natura del pronome relativo e del pronome personale: *quelli di essi*. Noi possiamo quindi lasciare la locuzione quale si trova senza verun pericolo di eccitare questioni di interpretazione, o di prestare ad un'incongrua interpretazione della legge. Se potesse nascere il menomo dubbio, la mente ed il fine di essa legge sono così aperti da non lasciar luogo ad esitazione, ed il complesso medesimo delle disposizioni giova a mandare in dileguo ogni scrupolo.

Per queste ragioni chieggo che l'emendamento sia rigettato.

Ma ho promesso di dimostrare di più che la soppressione proposta del pronome personale *di essi* non serve all'intento che si vorrebbe raggiungere. Infatti o si dica *quelli di essi*, o puramente *quelli*, si domanderà sempre a chi si riferisce l'una o l'altra espressione. Volete dire quei *cittadini* delle provincie unite, ovvero quelli che sono atti al servizio militare ed hanno l'età dei diciotto anni? *Quei cittadini* o *quelli di essi cittadini* sarà sempre per sé una locuzione indeterminata, la quale non può ricevere senso fisso e preciso che dalle proposizioni precedenti. Saremo sempre nel bivio di riferire ai *cittadini* in genere senza distinzione, od ai *cittadini* atti per età e per disposizione corporale al militare servizio. Avremo sempre da scegliere il punto di appoggio più naturale, più logico, se mai si dubitasse un istante dove sia. Il togliere dunque o lasciare il pronome *di essi* non cambia menomamente il senso della redazione, e conseguentemente è chiaro che non si offerrebbe col proposto emendamento lo scopo di rimuovere il dubbio immaginato. Ma io credo altresì che non sia punto necessario, come diceva, alcuna specie di correzione, perchè a nessuno cadrà in mente di dubitare o d'insistere nel dubbio che la locuzione *quelli di essi*, invece di riferirsi alla proposizione principale, il cui oggetto sono i *cittadini* in genere d'ogni età

e d'ogni sesso, si riferisca alla proposizione secondaria e condizionale, che, contemplando una determinata categoria, la partisce da tutti gli altri per provvedervi in via speciale.

Sia che diamo retta alla prima impressione che si riceve dalla lettura della disposizione, sia che, nascendo un dubbio qualunque, usiamo della riflessione per dissiparlo, parmi certo che ognuno verrà sempre a persuadersi che per *quelli di essi* s'intendono i *cittadini* delle provincie unite che non possono o non vogliono arruolarsi, i *cittadini* in genere a cui non si è ancora provveduto: altrimenti verremmo o nell'assurdo o nell'inutile. Chiunque legge con calma l'articolo 2° non potrà a meno di andar convinto che la locuzione *quelli di essi* significa quei *cittadini* che, avendo pur facoltà di arruolarsi o non avendola, si trovano nel caso di essere sussidiati. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Leggo con grandissima calma gli articoli 1° e 2°, e trovo che l'art. 1° procede con un solo senso fino al fine, e parla unicamente delle persone che sono abili alle armi. (Legge l'art. 1°) Qui la legge evidentemente non parla che delle persone che sono in questa condizione: se si adottasse il senso che il mio onorevole amico preopinante vorrebbe dare a questo articolo, ne verrebbe per conseguenza che anche le donne sarebbero comprese fra le persone atte a portar le armi; il che non è per certo ammissibile. Esse ne sarebbero dunque escluse; e lo sarebbero del pari dalle disposizioni del secondo articolo, che colle parole *quelli di essi* contempla solamente le categorie di persone accennate nell'articolo primo. Ora io domando se l'intenzione della legge può essere quella di escludere questa interessante parte dell'emigrazione ed inoltre i vecchi ed i fanciulli dai soccorsi a cui hanno diritto.

In quanto alla seconda obiezione che mi è mossa che sopprimendo le parole *di essi* non si verrebbe ad ottenere lo stesso scopo, io credo che queste due parole *di essi*, che sono eminentemente relative, inducano precisamente la presunzione o la supposizione che si sia voluto parlare non in genere degli Italiani emigranti, ma solamente delle persone abili alle armi e che si trovano nella condizione specificata nelle ultime due linee della legge. Io credo che, sopprimendo le parole *di essi*, la parola *quelli* si riferirebbe precisamente ai *cittadini* delle provincie unite allo Stato, ed anche agli italiani delle altre provincie, e che in conseguenza la legge avrebbe propriamente il senso che chi l'ha progettata ha voluto darle. Io non posso che insistere sull'emendamento proposto dal senatore Collegno. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io credo che tanto il dire *quelli* quanto il dire *quelli di essi* sia la stessa cosa. Tanto l'una che l'altra di queste espressioni è relativa all'articolo precedente; dirò di più, fondandomi sull'osservazione dell'onorevole senatore Cibrario, che avendo egli stesso convenuto che l'intenzione della legge è chiara, e che non si tratta che di semplice interpretazione, non vi è dunque ragione di mutar legge, non vi è ragione di correggere la legge, quando, senza correggerla, l'interpretazione ne presenta chiaro il senso senza bisogno di mutamenti. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Guardando alla sostanza della legge ed a tutto il pensiero che vi domina, la Commissione ha creduto che il Comitato, che deve provvedere al sussidio, era fondato sulla disposizione generale della legge che sarà sancita per poter deliberare sulla domanda di ciascun cittadino senza eccezione. Qualora si volesse venire ad un emendamento sopra questo articolo, io non posso consentire coi preopinanti che lo hanno proposto, di togliere cioè di mezzo le parole *di essi*, le quali, secondo me, non tolgono tutti i dubbi. Qualora il Senato creda che quest'articolo abbisogni realmente di questo emendamento, io propongo che il medesimo sia maggior-

mente chiaro così che non possa più dare luogo a dubbietà, così che anche l'emendamento abbisogni ancora di interpretazioni. Mi riserverò per conseguenza.... (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non mi oppongo a qualsivoglia emendamento che si voglia proporre nel senso da me accennato. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Io aveva intenzione di proporre quei cittadini o quegli emigrati. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Quello che importa di più alla spedizione di questa legge non è piuttosto un emendamento o un altro, è di convincersi che nessuno è necessario. Per questa convinzione io credo che valgano ottimamente due riflessioni: la prima la deduco dal tenore stesso dell'articolo, che secondo i giureconsulti ne chiarisce sufficientemente lo spirito. La seconda osservazione io la deduco dalle stesse proposte di emendamenti che vengono fatte. E per verità esaminando il tenore stesso dell'art. 2°, quando ivi dice: « quelli di essi che mancando di mezzi di sussistenza non potessero o non volessero arruolarsi, » non si indica chiaramente che si è voluto riferirsi alla generalità dei cittadini, che appunto comprende il gentil sesso, che non può al par de' vecchi e fanciulli militare? Con tutti questi individui si contemplano inoltre coloro i quali, benché atti al servizio, quantunque dell'età dai 18 ai 40 anni, non vogliono arruolarsi. Chi non iscorge l'evidenza del concetto? Chi può trarre omai la locuzione *quelli di essi* a significare la parte dei cittadini che siasi arruolata, a quella parte per cui più non occorre provvedimento? Ho detto ancora, che le stesse proposte che vengono fatte per sostituire l'emendamento provocato dal signor senatore Cibrario e dal signor senatore Collegno dimostrano la verità del mio assunto; imperciocchè che cosa si vuole sostituire? *Gli emigrati o quei cittadini*, quasi che il relativo *quelli* non si riferisca necessariamente al sostantivo *cittadini* od *emigrati*? Il relativo è niente altro che la significazione abbreviata dell'oggetto a cui il discorso si riferisce. Ora questo non è forse *cittadini*, od *emigrati* in genere? E quando invece di esprimersi per relazione, invece di usare il pronome, si adopera il nome, si guadagna forse terreno? Non resta egli sempre a sapere se parli di cittadini od emigrati arruolati, o di quelli che non vogliono o non possono arruolarsi? L'insignificanza, l'inutilità dell'emendamento appare adunque ognor più chiara dagli stessi tentativi che si fanno per sostenerlo, mutandone le parole. La mutazione non consiste che nell'esprimere il nome compreso nel relativo, e quindi non è vera, non è influente mutazione. Non è aggiungere nè idea, nè colore, nè forza, nè chiarezza. Quando si è detto *quelli di essi*, si è voluto dire, e non si poteva dire altrimenti, quelli di essi cittadini delle provincie che non potessero o non volessero arruolarsi. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Nello stesso modo pel quale mi sono fatto debito di dichiarare che il Ministero stando a termini della legge non si sarebbe creduto autorizzato ad interpretare che nella Commissione per le sovvenzioni fossero compresi anche gli esuli dei ducati di Parma e Piacenza, così ora dichiarerò formalmente che il Ministero non esiterebbe punto ad interpretare l'art. 2°, di cui si tratta, nel senso che le sovvenzioni siano estese alle donne, ai vecchi ed ai fanciulli; imperciocchè non potrebbe mai darsi un'interpretazione così assurda la quale avesse ad escludere dalle sovvenzioni gli uomini che oltrepassano l'età dei 40 anni. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. L'articolo 2° non intende per nulla riferire il pronome *quelli* a coloro che sono atti al servizio militare, perchè parla chiaro dicendo *quelli che non potessero arruolarsi*. Si vede dunque non potersi riferire che appunto a coloro fra i cittadini che, ecc. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSI. Da principio io aveva appoggiata la proposizione del senatore Di Collegno, ma, riflettendo, mi pare che sia necessario di entrare in questa discussione.

L'articolo 1° dice: « è data facoltà ai cittadini delle provincie unite allo Stato... qualora sieno atti al servizio militare e dell'età dai 18 ai 40 anni, » ecc.

La parola *qualora* denota una distinzione che si fa da cittadini a cittadini. Dice poscia l'art. 2°: *quelli di essi*, cioè quelli altri di essi cittadini che non sono contemplati nella parte condizionale dell'articolo primo. Così messe a riscontro le accennate locuzioni dei due articoli mi pare ne risulti sufficientemente designata la distinzione tra due qualità di cittadini, perchè non possa nascere grave dubbio che la locuzione *di essi* non si riferisca appunto a quell'altra parte di cittadini che non sono compresi nella prima distinzione. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Io domando al Senato la facoltà di parlare per la terza volta.

Dopo la dichiarazione del ministro non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento. Credo tuttavia dover aggiungere che non vedo come la conseguenza che volea scartata col mio emendamento possa dirsi assurda, mentre potrebbe suppersi che per i cittadini non compresi nelle ultime condizioni dell'art. 1° si avesse il pensiero di provvedere poi con altra legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Collegno adunque ritira il suo emendamento? (Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Lo ritiro.

CIBRARIO. Io m'accordo pienamente col senatore Collegno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la prima parte dell'art. 2°.

(È adottata.)

Ora vi sarebbe la seconda parte, se non v'è chi chiegga la parola.... (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Nel prender la parola per proporre a questo articolo un'aggiunta, e così nella previsione di richiederla per qualche ulteriore emendamento, intendo non già far contro all'intento, al desiderio generalmente manifestato, e ch'io divido, che la proposizione di tali modificazioni non abbia ad esser causa di notevole ritardo alla desiderata e urgente attuazione della legge. Poichè, al punto in cui siamo della discussione, rimane incerto se l'emendamento proposto dalla Commissione sia per necessitare, ad ogni modo, il ritorno della proposta legge all'altra Camera legislativa, lo che anzi rimane probabile, — stimo essere regolare ed opportuno, come vedo essersi fatto da altri onorevoli membri, che ciascuno esponga i miglioramenti ch'ei desidera alla proposta legge. Il Senato quindi giudicherà se le proposte siano importanti al segno di dover essere ad ogni modo promosse, anche a rischio di indugiare l'attuazione della legge, o, per avventura così ovvie e motivate, che non abbiano ad occasionare notevol ritardo. In ogni caso le proposte possono essere tuttavia utili anche rimanendo senza seguito, legislativamente, nei verbali della discussione, come suggerimenti per le disposizioni di esecuzione della legge.

Ciò che sono per proporre mi sembra importante, e che bene sarebbe stato come espressa integral parte della legge. Consiste nella seguente aggiunta in altro alinea all'art. 2°, così concepita:

« All'occasione di traslocazioni, si forniranno fogli di via, o quelle altre maniere d'indennità che sieno del caso, e, per lo stabilimento nelle assegnate località, ogni conciliabile facilitazione, con opportuni preventivi analoghi provvedimenti. »

Non mi dilungherò a svolgere i motivi di tale aggiunta che

mi pare evidentemente importante e complementaria del benefico intento della legge. È ovvio che, senza tale complemento, il sussidio, quale è stabilito dalla legge, colla traslocazione, diverrebbe, specialmente in talune circostanze, un danno, una triste alternativa. Ciò che può dirsi contro, sarebbe solo essere ciò tanto *ovvio* che indubitatamente nello eseguitamento avrassi a supplire alla ommissione nella legge.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò prima se l'aggiunta del senatore Deformari alla seconda parte dell'art. 2° è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Dunque propongo l'adozione della seconda parte.

(È adottata.)

Leggerò ora il 3° articolo. (Legge) Se nessuno domanda la parola....

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Poichè nessuno domanda la parola, io farò osservare che invece di dire: « quelli che non fossero in grado di continuare gli studi nell'Università di Torino, » sarebbe meglio dire: « quelli che non sono nel caso di continuare gli studi universitari. » Supponiamo il caso di un padre che abbia un figlio studente, e che per motivi suoi personali non possa allontanarsene, dovrà esso perciò essere escluso, ovvero dovrà con suo danno portarsi a Torino per godere del beneficio della legge? (1)

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Forse la legge ha avuto di mira specialmente l'Università di Torino, perchè è meglio provveduta di professori.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò prima se l'emendamento De Cardenas è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

(Gazz. Piem.)

ALFIERI. L'articolo dice: *non fossero in grado.* Se non sono in grado, non vengono. Bisognerebbe dire: « se non fossero in grado per mancanza di mezzi pecuniari. » Io rinoverò la proposta che il Senato si riservasse di rimandare per semplice correzione la legge, quando credesse fossero ammessi degli altri emendamenti. Io proporrei che prima di votare si rimandasse la legge alla Commissione per provvedere su ciò che in fin de' conti non è cosa grave ma tenuissima. (Gazz. Piem.)

GIOVANNETTI. Veramente l'osservazione fatta dal senatore Alfieri è giusta. Tuttavia si comprende di leggieri che per le parole *fossero in grado* s'intende non essere in grado per mancanza di mezzi. Ben è vero che si dovrebbe dire *non essere in istato* piuttosto, perchè essere *in grado* vuol dire avere o no volontà di fare una cosa, ma non conviene andar per lo sottile, e qui si capisce facilmente che si intendono quelli i quali mancano di mezzi di sussistenza, e perciò avrà sicuramente la legge quella applicazione che si desidera. Perciò io porto opinione che, considerata ben la cosa, si può prescindere dall'inviare questa legge alla Commissione. (Gazz. Piem.)

ALFIERI. Io non vedo qual inconveniente ne possa nascere: se il Senato ammetterà un emendamento che manda questa legge là donde è venuta, che male vi sarà rimandarla con qualche modificazione? Ciò non compromette di rimandarla, è una semplice riserva che si fa di correggere la semplice redazione di un articolo, e non induce alcun ritardo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La proposizione del senatore Alfieri è complessa.

Domanderò in prima se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Bisogna adunque che si discuta.

(Gazz. Piem.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Si discuta la riserva prima, poi si passerà all'articolo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si discuta dunque prima la riserva.

ALFIERI. Mi pare che si possa rischiarare cotal questione in questo modo: varii emendamenti sono stati proposti. Il Senato non li ha ammessi, erasi definito dal Senato di chiudere la discussione su quest'articolo; dunque se si chiude a quest'ora la discussione sull'art. 3° non è più il caso che ultimamente sia da proporsi un emendamento.

Posta la cosa in questi termini, il Senato può mettere all'approvazione l'articolo; quando poi sarà presentata la nuova relazione, si riserva di rimandarla. (Gazz. Piem.)

SAULI. Essendo riconosciuta da tutti la necessità di procedere il più prontamente all'adozione di questa legge, il rimandarla alla Commissione importerebbe un ritardo. Vi sono già tanti emendamenti sulle parole da ammettersi o non ammettersi.... (Gazz. Piem.)

ALFIERI. (Interrompendo) Basta un quarto d'ora; d'altronde io non ho proposto emendamenti per cambiare una legge che già avesse ricevuto il voto del Senato; avrà visto come fu deliberato dal Senato. Accade frequente in altre assemblee che, quando una redazione offre qualche difficoltà, si rimanda alla Commissione perchè la proponga in termini più esatti, più chiari. Ora qui si tratta non solamente di migliorare l'articolo (che sull'importanza dell'espressione io mi rimetto e mi rimetterò sempre al giudizio del Senato), ma di riparare ad una dimenticanza essenziale. Perciò parmi che sulla mia proposta non dovesse sollevarsi la questione che si agita da gran parte de' nostri colleghi, cioè che non debbasi compromettere il voto del Senato prima che abbia deliberato sull'art. 4°.

La mia proposta tende unicamente a riservarne il voto sulla redazione, dopochè sarà discusso l'articolo e deliberato nella sostanza. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Ripeterò solo le osservazioni già fatte nella relazione: ivi è stato detto che la Commissione aveva giudicato non doversi soffermare sopra alcune espressioni che potessero richiedere rettificazioni e spiegazioni, le quali d'altronde possono raccogliersi dal complesso della legge; dunque dirò che la Commissione ha osservato le molte irregolarità che furono accennate dai precedenti oratori; ben conobbe la Commissione che occorrevo spiegazioni maggiori, una dizione più confacente, e che insomma questa legge poteva dar luogo a molti emendamenti, i quali l'avrebbero in certa parte trasformata non nella sostanza, ma nell'espressione; ma è stata condotta alla sua conclusione dalle considerazioni dell'urgenza e della necessità di promulgarla senza arrestarsi ai pochi inconvenienti che una dizione più o meno accurata può produrre nel sancire una legge di questa specie. Questi stessi motivi pare a me abbiano indotto il Senato a passare sopra alcuni emendamenti che vennero proposti agli articoli precedenti. La riserva proposta dal senatore Alfieri poteva essere molto opportuna in principio alla discussione, parmi poco utile attualmente. Sta quindi a vedersi se il Senato adottando questa riserva intenda riferirla agli articoli che sono già stati discussi ed approvati, ovvero se la vuole serbare a quest'articolo unicamente. In questo caso io dico che la poca chiarezza della espressione non è più essenziale di quella rilevata in ordine a parecchi altri articoli. Il Senato se ha creduto di dover passar oltre alle osservazioni fatte prima d'ora, potrebbe darsi che fosse di quest'avviso egualmente in quanto all'articolo di cui si tratta. L'emendamento che la Commissione ha proposto è stato svolto sufficientemente nelle osservazioni a cui diede luogo la discussione generale. Il Senato potrà vedere allo stato

(1) Il verbale si esprime nei seguenti termini: « Il senatore De Cardenas propone si dica *studii universitarii* a vece di *studii nell'Università di Torino*, onde stavi pure compresa quella di Genova. »

delle cose se sia il caso o no di adottare questo emendamento; ma intanto se la riserva di cui è fatto cenno è adottata, essa è riserva tale che può meritare una speciale considerazione, ed io domanderai se essa non abbia ad estendersi anche agli articoli già adottati. Non so se ciò sia troppo conforme al buon ordine ed ai regolamenti, tuttavia non voglio far ostacolo alla deliberazione del Senato e mi limito ad una semplice osservazione. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. In aggiunta alle giuste osservazioni fatte dall'onorevole senatore Gallina dirò che anche la Commissione stessa ha osservato l'inesattezza dell'espressione che non fossero in grado, ma l'espressione riceve lume dal contesto, dal complesso dell'articolo. Chi è che non è in grado? Sono coloro che non hanno mezzi di sussistenza. Non essere in grado di continuare gli studi in Torino, parlando di persone a cui la legge concede soccorsi, significa chiaramente non essere in grado di mantenervisi; l'espressione si riferisce adunque a mancanza di mezzi. Ciò si conferma da altre parole. L'articolo dispone che quelli i quali non fossero in grado di continuare gli studi saranno mantenuti a spese dello Stato, locchè dimostra che quelli che non sono in grado, sono coloro i quali non hanno mezzi di fare le spese da sè.

Però concludo acciò l'articolo sia mantenuto senza mutazione. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Piglio la parola per rispondere al quesito del senatore Gallina. Io credo sia di tutta evidenza che la riserva proposta dal marchese Alfieri non si potrebbe estendere agli articoli già votati e ricevere così un effetto retroattivo. Il Senato non ha più podestà su quello che ha già deliberato definitivamente, e il solo mezzo di abolirlo sarebbe di reicere tutta la legge quando si voterà sul complesso della medesima.

In quanto all'altro punto, certo le osservazioni del senatore Alfieri hanno qualche fondamento. Però, per le ragioni che già indussero il Senato ad esser facile nell'approvare gli articoli precedenti, io credo che il Senato userà uguale agevolezza per quest'articolo. Se si considera bene la locuzione non fossero in grado, e si paragona con quella che sussegue, saranno mantenuti, si vede il perchè non sono in grado di continuare gli studi, vale a dire pel difetto dei mezzi pecuniari occorrenti. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (Rivolgendosi al senatore Alfieri) Persiste nella sua proposta? (Gazz. Piem.)

ALPIERI. Non ho difficoltà di ritirarla, avendo fatto una osservazione piuttosto che una proposta, e non avendo insistito se non perchè mediante la riserva già da me suggerita mi sembrava si potesse avvisare ad una più chiara e precisa dizione senza che le deliberazioni ulteriori del Senato si trovassero vincolate. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propongo allora l'adozione dell'art. 3°. (È adottato.)

Ora veniamo all'art. 4°. (Legge l'articolo.)

A quest'articolo v'è l'emendamento della Commissione.

Crede il Senato di chiudere la discussione? (Gazz. Piem.)

(Il senatore Giovanetti si alza, ma cede la parola al senatore De Cardenas.) (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Osservo che si è parlato sull'emendamento, ma non sulla totalità dell'articolo, sulla quale vi sono molte cose a dire, e forse il cavaliere Giovanetti voleva parlare su questo proposito... (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La mi perdoni, non era mia intenzione di parlare su tal punto. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Allora sulla totalità dell'articolo osserverò che qui si tratta di due generi di Comitati, cioè municipale e centrale.

I Comitati municipali sono ristretti nelle loro attribuzioni al proprio municipio, per distribuire cioè le sovvenzioni a quelle persone che ne saranno giudicate meritevoli, ed anche per usare la debita sorveglianza; il Comitato centrale poi ha una più estesa ingerenza su tutto il paese.

Esso distribuisce i danari, non del solo municipio di Torino, ma dello Stato. Mi pare quindi non cosa troppo equa e ragionevole il voler fare municipale questo Comitato centrale, componendolo di membri della sola amministrazione della città di Torino; è un andar contro alle regole generali stabilite nel sistema di pubblica amministrazione.

Parmi dunque che sarebbe a proporsi il rimandare questo articolo alla Commissione, perchè provveda meglio alla composizione più razionale di questo Comitato, ed al modo di nomina dei membri che lo devono comporre, siano essi presi fra gli antichi nazionali o fra i nostri fratelli emigrati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È egli appoggiato questo rinvio alla Commissione?

(Non è appoggiato.) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Sempre colla intelligenza già spiegata nell'intento di evitare, se puossi, ogni ritardo nella attuazione della proposta legge, propongo le seguenti modificazioni all'art. 4° nella parte che concerne la composizione dei Comitati locali.

Invece di un consigliere municipale, due.... e l'aggiunta: « i due emigrati saranno volta per volta tratti a sorte fra i presenti nella località, che non siano illetterati. »

Mi pare siano di per sè motivate e importanti tali modificazioni. A differenza dei motivi che dominano la composizione del Comitato centrale, in cui figurano, ben opportunamente, in numero preponderante, emigrati disinteressati, permanentemente designati, i Comitati locali nei quali gli emigrati sono nel novero de' sussidiati stessi, è chiaro che non essi devono avere neppure eguaglianza di numero, e che devono non essere chiamati permanentemente i medesimi a deliberare, e che conviene escluderne gli affatto illetterati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Defornari.

(Non lo è.)

Ora viene l'emendamento della Commissione.

(Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Non credo di aver bisogno di spiegazioni per dire quale siasi il fondamento di questo emendamento. Mi pare che ciò che si disse in occasione della discussione generale debba far vedere al Senato che realmente sia opportuno questo emendamento: giuchcherà il Senato, se egli in faccia alle ulteriori osservazioni svolte debba essere o no approvato. Io ripeterò che la mancanza o la dimenticanza di nomina dei rappresentanti dei Ducati nei Comitati, fece pensare alla Commissione che si tratta di quei Ducati, i quali i primi e non condizionatamente dichiararono di voler essere concittadini uniti. Si tratta di una popolazione che si approssima ad un milione di abitanti uniti per loro formale volontà agli antichi Stati, ed i quali possono molto bene essere rappresentati dai ragguardevoli personaggi di quelle provincie che pure si trovano nei regii Stati. Si tratta infine di un'utilità positiva da ricavarci dalla loro presenza per ottenere direttamente le informazioni che i rappresentanti di quei Ducati possono dare pei loro concittadini e che non facilmente potrebbero dare gli altri membri del Comitato appartenenti alle provincie lombardo-venete. Questi motivi furono svolti abbastanza, perchè ciascuno possa giudicarne il fondamento. Dunque nel riferire nuovamente su questo emendamento, non ho altro da aggiun-

gere che darne una semplice lettura, e dire cioè: « sarà istituito nella città di Torino un comitato centrale composto di tre consiglieri municipali e di sei fra le più ragguardevoli persone dell'emigrazione delle provincie preindicate nell'articolo 1°, che sarà presieduto, ecc. » (Come nell'articolo presentato dal Ministero. — V. Doc., pag. 185.) (Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Io proporrei che invece di emigrazione specialmente si dicesse emigrazione di cittadini.

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Io appoggerei la redazione della Commissione, poichè sembrami che la parola *cittadini* potrebbe mettere in dubbio riguardo agli abitanti proscritti dal paese che non dichiararono ancora di essere nostri concittadini, ma che in virtù della legge del 27 luglio implicitamente lo sono.

(Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Ritiro il mio emendamento, che intendeva anzi che fosse una semplice mia osservazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento della Commissione.

(È adottato.)

Essendo questo adottato, rimane a votare sull'articolo intero.

(È adottato.)

Leggo ora l'art. 5°. (Legge) (Gazz. Piem.)

(Il senatore Mosca alzasi per fare una proposizione che ritira tosto dopo alcune osservazioni di senatori suoi vicini.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io propongo l'adozione di questo articolo.

(È adottato.)

(Gazz. Piem.)

(Il senatore Defornari alzasi per fare qualche osservazione.)

(Gazz. Piem.)

Voci. È già votato l'articolo...

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Leggo l'art. 6°. (Gazz. Piem.)

FLEZZA. Desidererei di sapere dal signor ministro se intende con quest'articolo che un individuo, una volta che abbia accettata la sovvenzione, non possa più dipartirsi dal luogo che gli fu assegnato. Io credo che il senso di quest'articolo non è chiaro, ed è perciò che credetti opportuno sia dichiarato che il permesso non gli è necessario per allontanarsi, ma solo per allontanarsi da quel luogo senza perdere il diritto alla sovvenzione, e che con questa legge non si dà alcuna autorità al

Governo di costringere chi ha approfittato della sovvenzione a rimanere contro sua voglia nel luogo che gli fu assegnato. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. C'est bien entendu. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando l'adozione dell'articolo 6°.

(È adottato.) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Propongo d'intercalare dopo l'art. 6° (relativamente al detto art. 6° ed al predetto 5°) l'articolo seguente: « Il Comitato centrale, in conformità alla direzione del competente dicastero, o di concerto opportunamente con esso, avrà incarico e facoltà di diramare uniformi ed appropriate le direzioni ai Comitati locali. »

Mi è sembrato essenzialissimo il costituire il *Comitato centrale*, organo riconosciuto competente per dominare i *Comitati locali*, e assicurare la uniformità nell'eseguimento; è da temere che, se non è dalla legge stessa pronunciata, sia facilmente violata tale necessaria subordinazione; ed è importante che, per mezzo del Comitato centrale, si abbia una esatta statistica del numero e delle condizioni del movimento dell'emigrazione sussidiata. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La proposizione del conte Defornari è una conseguenza della disposizione; è naturale che il Comitato centrale, il quale è presieduto nientemeno che dall'intendente generale, darà tutte quelle direzioni che sono necessarie ai Comitati locali, affinchè sia fatta la sovvenzione colle stesse regole in tutti i casi di cui il Comitato locale devesi occupare. Parmi dunque che la proposizione del senatore Defornari sia superflua. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chiederò se è appoggiata questa proposizione.

(Non è appoggiata.)

Rimane l'ultimo articolo. (Legge l'articolo 7°)

Se nessuno chiede la parola, lo porrò ai voti.

(È adottato.)

Si passa allo squittinio secreto per mezzo dell'appello nominale.

(Risultato della votazione: voti 42 su 42 votanti.)

La legge è adottata all'unanimità coll'emendamento della Commissione.

I signori senatori saranno avvertiti a domicilio per la prossima seduta.

(La seduta è sciolta alle ore 4 e 1/4.) (Gazz. Piem.)